



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 17

Seduta del 18.11.2021

OGGETTO: Attività per il consolidamento dei bilanci di gruppo. Allegato 4/4 al D. Lgs n.118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP per l'anno 2021 e delimitazione del perimetro di consolidamento.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di Novembre alle ore 22,25, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
Sindaco: On. Francesco Aiello	x	
Vice Sindaco: Dott. Filippo Foresti	x	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino	x	
Ass.re: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla	x	
Ass.re: Sig.ra Katya Ferrara	x	
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro	x	
Ass.re: Avv. Anastasia Licitra	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Chiara Piraino
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	In ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/ non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 15.11.2021	Il Dirigente f.to Dott. A. Basile
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile.	
L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
Vittoria, 15.11.2021	Il Dirigente f.to Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

**DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE
IL DIRIGENTE**

Richiamati:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

- l'art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- l'art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 233-bis del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede per gli enti locali la predisposizione del bilancio consolidato secondo le modalità previste dal D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 il quale stabilisce che gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

Visto l'allegato 4/4 al D. Lgs n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" il quale stabilisce modalità, criteri e procedure per la redazione del bilancio consolidato previsto dall'art. del D.L. n. 267/2000 e dagli artt. del D. Lgs n. 118/2001;

Considerato che la procedura per la redazione del bilancio consolidato prevede preliminarmente la definizione dell'elenco "Gruppo amministrazione pubblica- Gap" e la conseguente redazione dell'ulteriore elenco con il quale si procede alla delimitazione del perimetro di consolidamento che sarà oggetto della successiva redazione del bilancio consolidato;

Vista la deliberazione di G.C n. 397 del 22.09.2016, con la quale venivano identificati i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e l'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2016;

Vista la deliberazione di G.C n. 438 del 2.10.2016, con la quale venivano identificati i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e l'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2016;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 33 del 18.10.2018 con la quale è stata approvata la ridefinizione del GAP e il perimetro di consolidamento per l'anno 2017;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 259 del 19.09.2019 con la quale è stata approvata la ridefinizione del GAP e il perimetro di consolidamento per l'anno 2018;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 343 del 5.12.2019 con la quale è stato ridefinito il GAP per l'anno 2019 e delimitato il perimetro di consolidamento;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 339/2020 con la quale è stato ridefinito il GAP per l'anno 2020 e delimitato il perimetro di consolidamento;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 49 del 23/09/2021 con la quale è stato approvato il bilancio consolidato 2020 e i relativi allagati;

Considerato:

- che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze Il agosto 2017 ha aggiornato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato al D.Lgs. 118/2011, innovando in parte i criteri per la definizione del "Gruppo amministrazione pubblica" e che pertanto è necessario provvedere ad effettuare i necessari aggiornamenti e le conseguenti comunicazioni agli enti interessati, come previsto principio contabile stesso;

- che il citato D.Lgs. 118/2011 contiene, agli allegati 4/4 e II, rispettivamente il nuovo principio contabile per il Bilancio consolidato ed il nuovo schema di Bilancio consolidato, da applicarsi a decorrere dall'esercizio 2017;

- che, in particolare, alla luce di unanimi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene necessario definire puntualmente il concetto di "strumentalità" e di "partecipazione", al fine di determinare la corretta composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica con particolare riguardo alla definizione di "ente strumentale controllato" ed "ente strumentale partecipato" di cui all'art. 1 l-ter di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

- che la «strumentalità» cui fa richiamo l'art. 1 l-ter (nozione positivamente ricavabile, in precedenza, dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e ora dall'art. 4, comma 2°, lett. d), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), «sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo e per il perseguimento dei loro fini istituzionali» (cfr. Cons. Stato, 22 gennaio 2015, n. 257), ovvero nel caso in cui le società partecipate «svolgono servizi [...] rivolti agli stessi enti partecipanti» (così la Corte dei Conti, delib. n. 27/SEZAUT/2016/FRG);

- che, sebbene la nozione appena delineata sia stata dettata con precipuo riferimento alle società partecipate, una lettura sistematica e coerente con il quadro normativo d'insieme degli artt. 11-bis e 11-ter, D.Lgs. n. 118 del 2011, porta ad escludere dal «Gruppo amministrazione pubblica» tutte le aziende e gli enti che non svolgono attività che possano definirsi «strumentali» nei termini di cui sopra;

- che ai sensi del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" la definizione del Gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

Considerate le modifiche apportate del DM MEF del 29 agosto 2018 emanato di concerto con il Ministero dell'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta della commissione Arconet riunitasi lo scorso 11 luglio 2018 avente per oggetto la modifica dei Principi contabili e del Piano dei Conti integrato allagati al D.Lgs 118/2011. In particolare l'art 4 del DM integra il principio contabile Allegato 4/4, del D.Lgs118.2011 inerente al bilancio consolidato di cui all' Appendice tecnica recante esempi di consolidamento secondo il metodo integrale e quello proporzionale;

Preso atto delle seguenti indicazioni contenute nel citato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato al D.Lgs. 118/2011:

- il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti). E' riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

- l'ente predispone due distinti elenchi:

1.Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica";

2.Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato; nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) **gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo**, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 1 l-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali **partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 1 l-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società **controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società **partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Dato atto che con deliberazione n.2/2021 e relativi allegati l'Ente ha provveduto alla definizione e approvazione del Piano di revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii e alle relative schede di rilevazione delle percentuali di partecipazione/controllo e delle azioni amministrative da intraprendere;

Visto il quadro attuale delle partecipazioni del comune di Vittoria;

ELENCO PARTECIPAZIONI QUADRO SINTETICO

Denominazione	Quota posseduta	Azione proposta	Stato attuale
ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione	18,2	Mantenere – Nota MEF prot. DT 108054 del 9.12.2019	In Liquidazione
S.R.R. Società Consortile	17,8	Mantenere	Attiva
Consorzio Infomercati	3,14	Sollecito recesso	In liquidazione
AMIU Azienda Speciale in liquidazione	100	In attesa di approvazione del Piano Generale di Liquidazione, come risulta dagli atti d'Ufficio, nota prot. 748/SSE sullo stato del procedimento in itinere	In liquidazione
A.M.F.M Azienda Speciale EMAIA	100	Mantenere sino al completamento della procedura di liquidazione: Del. C.S.G.C. n. 149/2019 (Piano Generale di	In liquidazione

in liquidazione		liquidazione); Del. C.S.C.C. n. 69/2019 (Bilancio intermedio 2018 e Aggiornamento Piano Generale di liquidazione)	
VITTORIA MERCATI SRL	100	Mantenere con razionalizzazione, giusta parere organo di revisione del 16.7.2019, confermato con parere n. 1/2020-allegato; nota MEF prot. DT 67067 dell'1.7.2019	Attiva
SO.GE.VI. SRL	10,69	Mantenere sino al completamento della procedura di chiusura - Decreto MISE 5.9.2019 e nota MISE prot. 379889 del 30.10.2019 - Nota MEF prot. DT 108054 del 9.12.2019	Procedura di chiusura per raggiungimento scopi sociali – Decreto MISE 5.9.2019 e nota MISE prot. 379889 del 30.10.2019
SOSVI SRL	1	Sollecito recesso	In attesa di atti consequenziali della SOSVI come formalmente richiesto
ATI – Assemblea Territoriale idrica	19,49	Mantenere	Attiva
ATO idrico	17,25	Mantenere	In liquidazione
GAC Unicità del Golfo di Gela	1	Recesso	Non operativa
GAC Ibleo	33	Mantenere sino al termine stabilito dal programma PO FEP 2007 – 2013	Non operativa
GAL Valli del Golfo S.C.A.R.L.	20	Mantenere – Sentenza CGA n. 381/2019 del 6.5.2019	Attiva

Dato atto che, ai fini della predisposizione del secondo elenco che costituisce il perimetro di consolidamento per la successiva predisposizione del bilancio consolidato, l'allegato 4/4 del D.Lgs n. 118/2011 prevede che possono non essere inseriti nel suddetto elenco gli enti individuati nel GAP nei casi di:

a) **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- **totale dell'attivo;**
- **patrimonio netto;**
- **totale dei ricavi caratteristici.**

Considerato che al fine di stabilire il perimetro di consolidamento si possono non inserire nell'elenco gli enti e le società del gruppo compresi nel GAP **nei casi di irrilevanza** ricordando in particolare che:

1. a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
2. salvo il caso dell'affidamento diretto, sono da considerare, in ogni caso, irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in Enti/società inferiori all'1% del capitale degli stessi;
3. con riferimento all'esercizio 2021 per gli enti locali la partecipazione è considerata irrilevante quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici;
4. con riferimento all'esercizio 2021 ai fini dell'esclusione per irrilevanza, nei casi appena descritti di incidenza inferiore al 3% la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tale sommatoria presenta un valore

pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

Considerato che gli enti e le società compresi nel “ Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “ Gruppo bilancio consolidato” nel caso di irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; Preso atto, così come evidenziato dalla Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Lombardia, 64/2017/PAR, che ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni sul consolidamento dei bilanci, poiché l’esonero dal relativo obbligo è rimesso ad una valutazione discrezionale degli Enti Locali, questi ultimi non devono limitarsi ad eseguire l’operazione di calcolo prevista dal paragrafo 3 dell’allegato n. 4/4 (considerando irrilevanti i bilanci che presentano, con riferimento a ciascuno dei parametri individuati, un’incidenza percentuale inferiore a quella prevista rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell’ente capogruppo), ma devono tener conto degli ulteriori criteri dettati dal Principio contabile il quale, infatti, precisa che “*al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;*

B) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione. Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato. Come indicato nel paragrafo 3.2 l’elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;

Dato atto che successivamente alla predisposizione dell’elenco relativo alla definizione del perimetro di consolidamento, si rende necessario provvedere a:

- a) comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell’elenco, che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmettere a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Con deliberazione n. 31 del 2/2/2021 sono state approvate le linee guida annuali per le operazioni di consolidamento 2021. Le linee guida sono state trasmesse, in ossequio al principio contabile 4/4 alle società interessate con nota prot. n. 115/PFB del 5.2.2021;

Dato atto dei dati riferiti al bilancio consuntivo 2019 della Società Consortile a Responsabilità limitata GAL Valli del Golfo SCARL, pervenuti con PEC del 12.05.2021, prot. gen. 19267;

Dato atto che l’Assemblea Territoriale Idrica (ATI), ha inviato il DUP 2021-2023 con PEC acquisita al Protocollo generale dell’Ente in data 24.2.2021, prot. 7976, che relativamente all’Ato Idrico in liquidazione è pervenuto il Bilancio consuntivo 2020 con nota prot. 23945 del 17.9.2021, per l’ATO Ragusa Ambiente in liquidazione è pervenuto il Bilancio intermedio di liquidazione 2018 con PEC assunta al Prot. Gen. dell’Ente in data 8.7.2020 prot. 27985 e per la S.R.R. Ato 7 Ragusa s.c.p.a. l’ultimo bilancio approvato e trasmesso a questo Ente è quello relativo all’esercizio 2017;

Dato atto che con Delibere della C.S. C.C. n. 52/2021 e n. 53/2021 sono stati approvati i bilanci consuntivi 2020 rispettivamente della AMFM in liquidazione e dell'AMIU in liquidazione;

Dato atto che non sono disponibili i bilanci consuntivi della Sogevi srl, GAC Unicità del Golfo gela e GAC Ibleo in quanto non presentano gestione operativa, e che i bilanci di AMIU in liquidazione, AMFM in liquidazione, ATO Ambiente in liquidazione e SRR, in possesso dell'Ente, non sono riferibili all'annualità del consolidamento;

Dato atto che al fine di definire il perimetro di consolidamento del comune di Vittoria, la soglia di irrilevanza è determinata in relazione ai dati del Rendiconto 2020 (ultimo Rendiconto approvato), approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria di n. 40/2021, i cui contenuti si intendono riportati *per relationem*; di seguito si riportano i driver di irrilevanza:

COMUNE DI VITTORIA	VALORE EURO	%	CALCOLO DELLA SOGLIA
TOTALE ATTIVO	172.032.997,7	3	5.160.989,93
PATRIMONIO NETTO	70.873.261,2	3	2.126.197,83
RICAVI CARATTERISTICI	54.734.042,7	3	1.642.021,28

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4 soprariportati:

Irrilevante	AMIU Az. Speciale in liquidazione
Irrilevante	AMFM Az. Speciali in liquidazione
Irrilevante	ATO Ragusa SpA Ambiente in liquidazione
Irrilevante	SRR Consortile S.C.P.A
Irrilevante	Sogevi srl
Rilevante (<i>Allegato 4/4 D.Lgs 118/2011 e smi- a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione</i>)	Vittoria Mercati srl
Irrilevante	GAL Valli del Golfo Scarl
Irrilevante	ATI – Assemblea Territoriale Idrica
Irrilevante	ATO idrico in liquidazione
Irrilevante	GAC Unicità del golfo di Gela
Irrilevante	GAC Ibleo

Rilevato che la società Vittoria Mercati srl, rientra nel perimetro di consolidamento indipendentemente dalle verifiche dei parametri di incidenza previsti dall' allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011 in quanto titolare di affidamento diretto da parte del Comune di Vittoria;

Considerato che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti non supera la soglia di rilevanza del 10% come statuito dall'allegato 4/4 del D.lgs 118/2011 e smi e che pertanto le società e gli enti indicati in tabella non rientrano nel perimetro di consolidamento; *“con riferimento all'esercizio 2019 e successivi ai fini dell'esclusione per irrilevanza, nei casi appena descritti di incidenza inferiore al 3% la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tale sommatoria presenta un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento”*;

Richiamate le modalità indicate ai punti 4.1 e 4.2 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 dirette ad uniformare i bilanci da consolidare ed eliminare le operazioni infragruppo, al fine di considerare soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l'11°, 12° e 13° correttivo pubblicato in data 1.9.2021;

Visto il 14° correttivo pubblicato in data 14.10.2021

PROPONE

- 1. Di ricostituire** il gruppo amministrazioni pubbliche - GAP ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021 con i seguenti organismi enti e società partecipate ai sensi del principio contabile applicato 4/4 punto 3.1 del D.Lgs 118/2011 e smi:

AMIU Az. Speciale in liquidazione
AMFM Az. Speciali in liquidazione
ATO Ragusa Ambiente in liquidazione
SRR Consortile S.C.P.A
Sogevi srl
Vittoria Mercati srl
GAL Valli del Golfo Scarl
ATI – Assemblea Territoriale Idrica
ATO idrico in liquidazione
GAC Unicità del Golfo di Gela
GAC Ibleo

- 2. Di approvare** il seguente elenco degli enti e società che, sulla scorta dei principi contabili di cui all' allegato 4/4 del D. Lgs n.118/2011 che costituisce il perimetro di consolidamento: Enti strumentali/partecipati dell'amministrazione pubblica capogruppo e società partecipate:

1) *Vittoria Mercati srl*;

3. Di comunicare l'elenco del perimetro di consolidamento a tutti gli enti in esso ricompresi al fine di consentire ai suddetti componenti di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste;

4. Di incaricare il Dirigente responsabile dei rapporti con gli organismi partecipati ed il Responsabile dei Servizi Finanziari ad avviare le procedure, ognuno per quanto di rispettiva competenza, per coinvolgere gli organismi partecipati componenti del "Perimetro di consolidamento" nel processo di composizione del Bilancio Consolidato 2021 ai sensi dell'art.11-bis del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. ed acquisire le informazioni amministrative, economiche, patrimoniali e finanziarie;

5. Di riservarsi di modificare il presente atto in relazione alla delibera sulla revisione ordinaria delle società partecipate per l'anno 2020, ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

6. Di dichiarare il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del Tuel.

IL DIRIGENTE

f.to Dott. Alessandro Basile

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

Approvare/~~non approvare~~/~~rinvia~~re sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

